

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE

Verbale di Assemblea Straordinaria del 29 Novembre 2022

Il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 21 in Piazza Caselli 19, Chieri (TO), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'APS Local Innovation Lab.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Piovano Alessandro, assume le funzioni di Segretario il Signor Vescovo Carlo Federico.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e avendo visionato il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello Statuto sociale

Constatato che sono presenti n.9 soci, il Presidente dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che l'Associazione di Promozione Sociale Local Innovation Lab debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo adeguato alle disposizioni normative relative agli Enti del Terzo Settore, come indicato dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, per renderlo conforme al Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo indicando in particolare le seguenti modifiche:

- all'art. 1 vengono sostituiti i riferimenti alla legge 383/2000 ormai superata con il D.Lgs. 117/2017;
- all'art. 2 relativo alle finalità sono citate quelle solidaristiche e di utilità sociale e vengono aggiunte quelle civiche previste dall'art 35 del D.Lgs. 117/2017;
- all'art. 12 si aggiunge un riferimento all'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- all'art. 15 viene aggiunta la possibilità di convocare l'Assemblea dei Soci in base alla richiesta di un numero congruo di Soci sulla base del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017;
- all'art. 16 viene rimosso l'istituto della cooptazione poiché il Ministero ritiene che le associazioni del Terzo settore non possano ricorrere alla cooptazione come metodo per sostituire uno o più amministratori;

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 23.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Chieri, 29/11/2022

Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Piovano

Registrato a MONCALIERI il 28/12/22
al n° 1953
con € ESENTE



Carlo Federico Vescovo

Funzionario
Paola CARLINO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco



STATUTO "Local Innovation Lab – Associazione Promozione Sociale"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto

Art.1- Costituzione e durata

1.1 Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") e delle norme del cc è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "Local Innovation Lab - Associazione di Promozione Sociale", abbreviabile in "Local Innovation Lab - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria

1.3 L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata

1.4 L'Associazione ha sede nel Comune di Chieri (TO), in Piazza Caselli numero 19.

Art.2- Finalità

2.1 L'Associazione svolge attività di promozione e utilità Sociale a favore degli associati e di terzi

2.2 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, di utilità sociale e civiche previste dall'art 35 del D.Lgs. 117/2017 mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

Art.3- Oggetto

3.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- a) favorire lo sviluppo di progetti culturali e imprenditoriali di giovani del territorio Chierese e dei comuni vicini;
- b) favorire l'aggregazione e l'inclusione giovanile nel territorio Chierese contribuendo alla creazione e alla gestione di progetti e spazi all'uopo destinati;
- c) sostenere lo sviluppo di progetti giovanili con le proprie risorse e le proprie competenze al fine di ottenere un impatto sul territorio in termini di innovazione, opportunità di lavoro, di socialità, di divertimento e di benessere comune;
- d) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- e) stimolare la formazione di nuove competenze attraverso l'organizzazione e l'acquisizione di attività didattiche formative volte allo sviluppo e alla crescita degli associati;
- f) sostenere e promuovere l'intraprendenza e la creatività locale mettendo a disposizione competenze, strumenti e spazi per favorire la nascita e la crescita di nuove forme di progettualità giovanile;

g) progettare prodotti, servizi ed eventi ad alto contenuto innovativo a partire dai bisogni e dalla necessità condivisi dalla comunità locale attraverso la partecipazione diretta degli utenti;

h) entrare in relazione progettuale con le istituzioni europee;

i) costruzione e gestione di percorsi di pre-accelerazione, accelerazione, incubazione di start up e imprese innovative;

j) favorire con le proprie attività la riconversione ecologica e la tutela dell'ambiente;

k) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale;

m) creazione e sviluppo di prodotti e servizi digitali e multimediali.

n) realizzazione di iniziative volte a promuovere l'integrazione umana, sociale e relazionale delle persone con disabilità nella comunità

3.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

3.3 L'associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni di natura reale o personale, finanziaria, mobiliare o immobiliare e anche ogni attività non espressamente prevista nello statuto che risulti necessaria o utile alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

3.4 Per perseguire i suoi fini l'associazione può ovunque assumere e stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tali collaborazioni l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche e commerciali.

Art.4 – Volontari e lavoratori dipendenti

4.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati

4.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo II - Associati

Art.5 – Associati

5.1 Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

5.2 Possono fare richiesta di associamento tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, precisando:

- di aver preso lettura del presente statuto e del regolamento
- di condividere gli scopi del presente statuto e del regolamento
- di voler partecipare alla vita associativa
- di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali

5.3 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

5.4 Tutti gli associati hanno tra loro i medesimi diritti e doveri

5.5 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato

5.6 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

5.7 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art.6 – Ammissione degli Associati

6.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

6.2 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

6.3 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

6.4 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

6.5 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

6.6 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Art.7 – Recesso dell'Associato

7.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato

7.2 L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

7.3 L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale è stata presentata se inoltrata entro il 30 settembre. In caso contrario, gli effetti decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo.

7.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art.8 – Esclusione dell'Associato

8.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, come il rispetto delle norme statutarie. Inoltre, il Consiglio Direttivo può escludere l'Associato che abbia perso i requisiti per l'ammissione. Prima della ratifica dell'esclusione è necessario portare a conoscenza l'Associato degli addebiti a lui contestati garantendogli la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e/o difese entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo.

8.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

8.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante comunicazione scritta.

8.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

8.5 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nel caso d), la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Art.9 – Diritti e doveri degli Associati

I soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea e votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 10 – Patrimonio ed entrate

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato ai soli fini istituzionali ed è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- b. dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dai lasciti, dalle liberalità e dagli introiti di qualsiasi genere non destinati espressamente dal dante causa alle spese di esercizio;
- c. dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il CD ne abbia deliberato la destinazione al patrimonio;
- d. dalle quote associative e da ogni altro tipo di entrate;
- e. dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali

10.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.

10.3 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Art. 11 – Quota Iniziale e Quota annuale

11.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

11.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

11.3 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

11.4 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

11.5 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di

partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 12 – Incremento del patrimonio

12.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa nei seguenti modi ed è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

12.3 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.4 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 13 – Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV Sistema di governance

Art. 14 - Organi sociali

14.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il Comitato Esecutivo qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

È possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo "di indirizzo", il Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In

tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell'Associazione.

14.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 – Assemblea degli Associati

15.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione

15.2 Ogni associato in regola con il versamento della quota annuale ha diritto di intervenire in assemblea

15.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio oppure viene convocata in base alla richiesta di un numero congruo di Soci sulla base del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017;

15.5 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

15.6 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo fornito dall'associato.

La convocazione dell'assemblea deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza

15.7 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati.

15.8 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. Passato un lasso di tempo compreso tra uno e trenta giorni, in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

15.9 Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 deleghe

15.10 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione, che sono

assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

15.11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

15.12 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario

15.13 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

15.14 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Art. 16 - Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione

16.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo.
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come dicompetenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

16.3 Il Consiglio Direttivo delibera utilizzando il metodo collegiale

16.4 Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Comitato Esecutivo a cui delegare in parte i propri poteri.

16.5 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 a un massimo di 12 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed eventuali altre cariche come il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

16.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

16.7 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

16.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

16.9 I Consiglieri possono essere rieletti al termine del mandato

16.10 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti ed è valido quando è presente la maggioranza dei consiglieri

16.11 La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima a mezzo email e deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

16.12 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

16.13 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

16.14 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

16.15 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

16.16 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

16.17 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria e non di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire,

quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali sia con associati che con esterni, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 17 - Comitato Esecutivo

17.1 Il Comitato Esecutivo è nominato facoltativamente dal Consiglio Direttivo. È composto dal Presidente e da altri membri eletti dal Consiglio Direttivo.

17.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire al Comitato Esecutivo il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Il Comitato Esecutivo si occupa di vigilare sulla corretta esecuzione dei progetti nei quali l'associazione investe le proprie risorse e i propri servizi:

- a. rendere esecutivi i progetti proprietari dell'associazione
- b. vigilare sulle risorse in coordinamento con il direttivo sulle risorse e sul bilancio
- c. rendere esecutive le deliberazioni del direttivo
- d. rispettare i regolamenti dell'associazione

Art. 18 - Il Presidente, il Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere

18.1 Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei propri componenti all'atto di nomina del Consiglio Direttivo.

18.2 Sono compiti del Presidente:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

18.3 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

18.4 Qualora nominato dal Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

18.5 Qualora nominato dal Consiglio Direttivo, Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati. Svolge inoltre la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione.

18.6 Qualora nominato dal Consiglio Direttivo, Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Organo di controllo

19.1 L'organo di controllo è nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS. Viene quindi nominato quando richiesto dalla normativa vigente in materia di controllo sugli ETS.

19.2 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

19.3 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

19.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

19.5 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

19.6 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

19.7 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

19.8 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

19.9 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.10 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

19.11 Il Collegio dei Controllori è convocato mediante convocazione scritta, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

19.12 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.13 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

19.14 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

19.15 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

19.16 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 20 – Bilancio d'esercizio

20.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

20.2 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

20.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

20.4 Il Bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per l'approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

20.5 L'assemblea approva il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

Art. 21 – Libri dell'Associazione

21.1 Sono libri dell'associazione:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (laddove nominato);
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (laddove nominato).

21.2 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art. 22 – Devoluzione del patrimonio

22.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 - Scioglimento

23.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti all'assemblea.

23.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 24 – Arbitrato – clausola compromissoria

24.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

24.2 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Art. 25 - Norma di rinvio

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli articoli applicabili del Codice civile e del Codice del Terzo Settore e in generale a norme vigenti in quanto applicabili.

Allegato all'atto n° 1953
Serie 3 Registro e Raccolte 28/12/22

FUNZIONARIO
Paola CARLINO
(*) Firma autografa del funzionario designato

Ufficio Territoriale di Monitoraggio Provinciale di Torino